



Università del Salento

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2024”

In data **26/11/2024**, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *f.to Rossano Ivan Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *f.to Donato De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott.ssa Cazzato Silvia: *f.to Silvia Cazzato*

Avv. Cuna Andrea: *f.to Andrea Cuna*

Sig.ra Mercuri Angela : *f.to Angela Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *f.to Marilena Occhilupo*

Sig. Riso Luigi: *f.to Luigi Riso*

Dott.ssa Spagnolo Paola: *f.to Paola Spagnolo*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *f.to Giuseppe Taccarelli*

CISL/FSUR: _____

SNALS/CONFSAL: *f.to Teresa Primo*

FED. GILDA UNAMS: *f.to Daniela Ingrosso*

ANIEF: *f.to Manfredi De Pascalis*

PREMESSA

VISTO l'art. 11 della legge 20/5/1970, n. 300;

VISTO l'art. 3 della legge 29/1/1986, n. 23;

VISTA la legge 9/5/1989, n. 168;

VISTO l'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/8/1990, n. 319;

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo, emanato con D.R. 19/5/2016, n. 382;

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;



Università del Salento

VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18/01/2024;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della Legge 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024);

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 7/03/2024;

VISTA l'ipotesi di "Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2024", siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 23/10/2024;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 31/10/2024, a corredo del precitato contratto integrativo, redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/7/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 205080 del 31/10/2024, per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 13 del 31/10/2024, ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, rilasciando parere favorevole;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 25/11/2024, con cui è stata autorizzata, tra l'altro, la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del "Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2024", nel testo siglato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 23/10/2024, ed è stata autorizzata la relativa spesa;

convengono di stipulare il

"Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2024", nel testo siglato il 23/10/2024, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



SIGLATA IL 23/10/2024

Ipotesi di

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2024”

Art. 1 – OBIETTIVI

1. Con il presente contratto collettivo integrativo, redatto ai sensi dell’art. 81, comma 3, lett. i, del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18/01/2024, le parti definiscono i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, previsti dall’art. 110 del citato CCNL, in favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo, che siano in servizio presso l’Università del Salento nel corso del 2024, come individuati nei successivi articoli.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA

1. Il presente contratto si applica all’anno 2024.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente contratto collettivo integrativo saranno utilizzate le risorse all’uopo disponibili, per l’anno 2024, sugli appositi capitoli del bilancio universitario in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, pari ad € 153.905,66 e, precisamente, € 135.645,07 iscritti sulla UPB: RIAF.RIAF1.AREA NEGOZIALE (AREA NEGOZIALE) – voce di spesa 10210009 (*Altri servizi sociali e ricreativi*) ed € 18.260,59 iscritti sulla UPB: RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – voce di spesa 10210008 (*Provvidenze a favore del personale*), come ripartite nel seguito del presente articolo.

2. Sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 110, comma 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18/1/2024, le parti convengono, inoltre, di fare ricorso:

- all’utilizzo di quota parte delle risorse iscritte al Fondo di cui all’art. 119 del CCNL, relativo all’anno 2024, nella misura di € 115.750,00, da destinare al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia per i dipendenti delle aree Operatori, Collaboratori e Funzionari;
- all’utilizzo della somma di € 6.739,41 per incrementare le risorse destinate alle “provvidenze a favore del personale” mediante prelievo dal Fondo di cui all’art. 119 del CCNL.

3. Le risorse in questione ammontano complessivamente ad € **276.395,07** (€ 153.905,66 + € 115.750,00+ 6.739,41) e sono così ripartite sulle rispettive voci di spesa:

- € 251.395,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, di cui al successivo art. 4;



Università del Salento

- € 25.000,00 (oltre gli oneri a carico dell'Ente) per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali, di cui al successivo art. 5.

4. Le risorse destinate al finanziamento delle attività assistenziali e sociali sono utilizzate per le fattispecie sotto elencate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico - furti e scippi.

TITOLO I

BENEFICI DI NATURA SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 4 – INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

1. Per l'anno 2024, le parti convengono di definire forme di sostegno al reddito della famiglia, per il personale individuato all'art.1, a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), attraverso l'erogazione, entro il 12 gennaio 2025, dei seguenti importi:

- importo massimo di € 250,00 per il personale dell'area EP ed ai collaboratori ed esperti linguistici;
- importo massimo di € 500,00, per i dipendenti delle aree Operatori, Collaboratori e Funzionari, in considerazione della quota parte di risorse prelevate dal Fondo ex art. 119 del CCNL del 18/01/2024, pari ad € 115.750,00, ed entro tale limite di disponibilità, con conseguente rimodulazione proporzionale delle somme spettanti nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti.

2. Il personale potrà, alternativamente al rimborso delle spese già sostenute per le fattispecie di cui al comma 1, richiedere di utilizzare l'importo massimo di € 250,00 (per il personale dell'area EP e per i C.E.L.) e di € 500,00, (per il personale delle aree Operatori, Collaboratori e Funzionari), quale "*bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)*", sempre entro il limite delle risorse disponibili.

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 saranno riconosciuti previa acquisizione di una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con cui il personale interessato attesta di essere intestatario delle predette utenze ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il dipendente dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze. Analogamente si procede per le spese relative all'affitto della prima casa ovvero agli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.



Università del Salento

4. Le parti convengono, inoltre, di attribuire il rimborso/*bonus* nella misura del 50% dell'importo spettante a chi è stato in servizio per non più di 6 mesi nel corso del 2024, e nella misura intera a chi è stato in servizio per più di 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili.
5. Il rimborso sarà riconosciuto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite dall'Amministrazione.
6. Il "*bonus*" può essere speso in non più di due esercizi commerciali. In caso di scelta di due esercizi commerciali il "*bonus*" è frazionato in due parti uguali. La scelta dell'esercizio commerciale, una volta effettuata dal dipendente, è irrevocabile. In nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del "*bonus*" direttamente al singolo dipendente. Il "*bonus*" sarà riconosciuto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite dall'Amministrazione.
7. I benefici di cui al presente articolo non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2024.

TITOLO II

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 5 – CONCESSIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

1. Nell'ambito delle iniziative di welfare integrativo di cui all'art. 110 del CCNL 2024, le parti concordano che, per l'anno 2024, vengano corrisposti i sussidi previsti dall'art. 64 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, sulla base dell'ISEE posseduto dal richiedente, in relazione al sostegno del reddito della famiglia, in termini di sussidi erogati per:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico – furti e scippi.

Art. 6 – MALATTIE GRAVI

1. In caso di malattia grave del dipendente, di un familiare convivente nonché di un convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, può essere presentata domanda di sussidio per le spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non rimborsate totalmente dal SSN o da enti o da assicurazioni nonché per le spese connesse all'assistenza (spese di viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ad un solo assistente).

2. La richiesta di sussidio deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2024, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la data della documentazione contabile della spesa sostenuta (fattura/ricevuta) sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.



3. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 4.000,00 per singolo evento.

Art. 7 – DECESSO DEL DIPENDENTE

1. In caso di decesso del dipendente in costanza di rapporto di lavoro è riconosciuto, con riferimento alle spese funebri sostenute, un sussidio a favore del coniuge non separato o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, o dei figli conviventi o, in loro assenza, degli altri familiari conviventi, che ne facciano richiesta.

2. Le spese devono essere documentate.

3. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 2.000,00.

Art. 8 – DECESSO DI FAMILIARE

1. In caso di decesso del coniuge non separato, del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, del figlio convivente o di altri familiari conviventi o di suoceri conviventi, il dipendente, in costanza di rapporto di lavoro alla data dell'evento, può presentare istanza di sussidio per le spese funebri sostenute.

2. Il dipendente può presentare istanza di sussidio, altresì, per le spese funebri sostenute nel caso di decesso di figli non conviventi, di genitori non conviventi, del coniuge legalmente separato.

3. Le spese devono essere comprovate dal richiedente con documentazione idonea intestata al medesimo richiedente.

4. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 1.500,00, per singolo evento.

Art. 9 – CURE DENTARIE, INTERVENTI CHIRURGICI E PROTESI

1. Il dipendente può avanzare richiesta di sussidio per spese sostenute per cure ortodontiche, per interventi chirurgici e per protesi, escluse quelle meramente estetiche, per sé, per i familiari conviventi nonché per il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2024, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la documentazione della spesa sostenuta sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

2. Le spese debitamente documentate non devono essere a carico del SSN, di enti o di assicurazioni. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 1.500,00 pro capite per anno.

Art. 10 – BISOGNO GENERICO – Furti e scippi

1. Possono essere presentate domande di sussidio in caso di furti o scippi a condizione che la perdita subita in conseguenza del fatto criminoso sia stata sopportata dal dipendente, dai familiari conviventi nonché dal convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76 e non sia stata rimborsata da assicurazione.

2. La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli organi di polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.



Università del Salento

3. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2024, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la predetta denuncia sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.
4. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 200,00 per singolo evento.

Art. 11 – CRITERI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

1. Nel limite delle risorse stanziare, l'entità del sussidio da corrispondere è stabilita come segue:

Valore ISEE	Valore sussidio
Fino a € 20.000,00	100% della spesa fino ad un massimo di € 4.000,00
Da € 20.00,01 a € 25.000,00	90% della spesa fino ad un massimo di € 3.250,00
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	80% della spesa fino ad un massimo di € 2.500,00
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	70% della spesa fino ad un massimo di € 1.750,00

2. Nel rispetto delle previsioni dei valori di cui alla tabella sopra indicata, la predisposizione del provvedimento inerente l'erogazione dei sussidi di cui al presente contratto è disposta a cura della Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie, alla luce della documentazione prodotta, nei confronti del personale avente diritto che avrà presentato istanza. Le istanze di sussidio possono essere presentate per le spese effettivamente sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. A tal fine l'Amministrazione diramerà apposito avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze di sussidio, le quali dovranno essere corredate, oltre che della documentazione relativa alle spese sostenute, anche della certificazione ISEE in corso di validità.
3. Tutti i benefici di cui al titolo III spettano nei casi in cui la data della documentazione attestante la spesa (fattura/ricevuta) ricada nel periodo di servizio.

Art. 12 – NORME FINALI

1. Nel caso in cui le risorse stanziare per il finanziamento degli istituti di cui al presente Accordo non siano sufficienti, i singoli importi riconosciuti vengono riproporzionati in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto integrativo si rinvia alle disposizioni del CCNL di comparto vigente.